

Tassazione del reddito di lavoro dipendente per l'opera prestata all'estero

di [Paolo Parisi](#)

Pubblicato il 2 Dicembre 2020

Il **lavoratore dipendente** può trovarsi a svolgere la propria **prestazione all'estero** a vario titolo: semplici **trasferte** più o meno lunghe, **trasferimenti** presso sedi estere, **distacchi** o vere e proprie **assunzioni** all'estero presso controllate. Ma come deve avvenire la tassazione del reddito in tali casi? Lo approfondiamo in questo contributo.

Tassazione del lavoro dipendente estero: la residenza fiscale

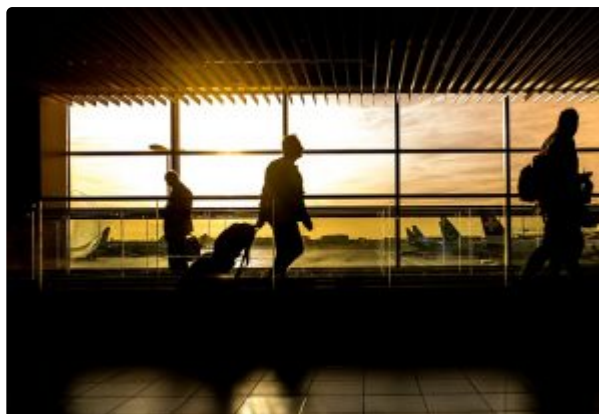
Il trattamento fiscale delle retribuzioni percepite dai lavoratori dipendenti per le attività svolte al di fuori del territorio nazionale è strettamente collegato al concetto di [residenza fiscale](#).

La qualificazione di un soggetto quale residente o meno nello Stato determina, infatti, l'applicazione di un differente meccanismo di tassazione dei redditi allo stesso riferibili:

- mondiale per i residenti (*world wide taxation principle*);
- territoriale per i non residenti (*source-based taxation principle*).

Nell'ottica internazionale i principi generali che indichiamo di seguito devono poi essere comparati con le singole convenzioni eventualmente applicabili.

L'[articolo 2 del TUIR](#) ai fini delle imposte sui redditi definisce *residenti* le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta:



- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Codice civile (sede principale di affari e interessi);
- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Codice civile (dimora abituale).

Il **domicilio** inteso come sede principale di “*affari e interessi*” attiene alla generalità dei rapporti del soggetto, e quindi anche gli interessi di carattere familiare, sociale e morale.

La permanenza del domicilio di una persona deve essere desunta da tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, provino la presenza del suo centro di interessi sul territorio dello Stato.

Le condizioni sopra indicate (iscrizione all'anagrafe, domicilio e residenza) sono tra loro alternative e non concorrenti; pertanto il verificarsi di una sola di esse è sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Il Ministero delle Finanze ha chiarito nella [Circolare 2 dicembre 1997, n. 340/E](#) (paragrafo 1) che deve “*considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantenga, nel senso sopra illustrato, il 'centro' dei propri interessi familiari e sociali in Italia*”.

Modalità di tassazione dei soggetti residenti e non residenti

L'articolo 3 del TUIR stabilisce che:

- i soggetti r

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento